



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

Ordinanza n.14

Anno 2017

OGGETTO: VI Edizione della Sagra delle Sagre, manifestazione promossa dall'Associazione Tutela Prodotti Tipici del Vallo di Diano - Disciplina della circolazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

VISTA la la richiesta avanzata dall'Associazione "Tutela Prodotti Tipici del Vallo di Diano", con sede legale in Sassano alla via Mautoni n.30, con la quale il rappresentante legale sig. Francesco Femminella (nato a Polla il 02.10.1976) ha richiesto l'occupazione di suolo pubblico nonché emissione di provvedimento in materia di circolazione stradale per la pedonalizzazione di aree stradali pubbliche site nella zona sud della Città;

PRESO ATTO che la manifestazione è finalizzata alla promozione del territorio e delle tipicità locali e alla valorizzazione dell'agricoltura e delle pratiche agricole

ATTESO pertanto che l'obiettivo è quello di valorizzare e promuovere i prodotti tipici del nostro comprensorio con facoltà da parte dei visitatori di degustare la vasta gamma delle pietanze tipiche e della tradizione dei diversi paesi rappresentati e partecipanti all'evento;

VISTA e richiamata la deliberazione di G.C. n. 125 del 12.07.2017, con la quale questa Amministrazione, per la manifestazione in parola, ha concesso all'associazione promotrice dell'evento il patrocinio morale del Comune e l'uso del logo istituzionale;

RILEVATO che per l'anno in corso, come luogo di svolgimento dell'evento, che avrà una durata di cinque giorni, dal giorno 27 al giorno 31 luglio c.a., l'Associazione ha individuato e richiesto l'utilizzazione dell'Area PIP commerciale di via Santa Maria degli Ulivi;

RILEVATO che trattasi di manifestazione, oramai consolidato nel tempo, che richiama in Città una folta schiera di persone non solo locali ma dell'intero comprensorio del Vallo di Diano ed oltre, tant'è che, non a caso, è stata scelta come luogo di svolgimento dell'evento l'area commerciale di via Santa Maria degli Ulivi, zona questa che consente di usufruire di ampi spazi nonché offre la possibilità di un consistente numero di posti auto per la sosta degli eventuali visitatori;

RITENUTO che è necessario predisporre una diversa disciplina della circolazione stradale in tutte le aree e strade pubbliche interessate dalla manifestazione, per garantirne il regolare svolgimento;

RITENUTO altresì che le modifiche al consueto regime di circolazione vigente nelle aree di svolgimento della sagra vanno apportate anche, e soprattutto, per motivi di sicurezza pubblica e stradale;

VISTI gli artt. 7, 9, 14, 159 del C.d.S., approvato con D.Lgs. n.185 del 30.04.92;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA,

Per i giorni 27, 28, 29, 30 e 31 luglio 2017, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1) Istituzione del divieto di transito dalle ore 00,00 del 27.07.2017 alle ore 2,00 del 31/07/2017, in via Quaquarelle, tratto che dall'intersezione Palazzuolo Spinito - Fieghi arriva fino all'altezza dell'intersezione con la traversa interna all'Area commerciale che consente l'accesso all'attività Rosciano. In aggiunta all'area stradale innanzi individuata il divieto di transito, finalizzato alla creazione dell'area pedonale, sarà estesa a tutte le area di parcheggio fuori strada esistenti nel tratto stradale di via Quaquarelle sopra individuato;

2) attivazione del divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata in tutte le area individuate al punto 1).

A discrezione del personale della Polizia Municipale impegnato nella manifestazione potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo Pretorio on-line del comune e l'apposizione delle prescritta segnaletica il cui posizionamento compete alla Polizia Municipale. Esso sarà pubblicato anche su internet -sito istituzionale del comune.

Gli Operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92:

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.

Sala Consilina, li 26.07.2017

**Il Responsabile del Settore
Ten. Gian Mauro BARATTA**